

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO:	
Sull'ordine dei lavori	122
Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (S. 4090). Parere alla 1° Commissione permanente del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	122
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse. Audizione del professor Giorgio Macciotta, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica (<i>Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione</i>)	124

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Martedì 20 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE, in attesa dell'arrivo del sottosegretario Macciotta, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame del disegno di legge S. 4090.

La Commissione consente.

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (S. 4090).

Parere alla 1° Commissione permanente del Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, illustrando il disegno di legge in titolo, sottolinea che la maggior parte delle disposizioni in esso contenute ha carattere provvisorio e che l'applicabilità territoriale è prevalentemente limitata al comune di Roma o a quelli interessati dall'evento giubilare. Passa quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 consente, per far fronte alle maggiori esigenze connesse al prolungamento d'orario dell'apertura dei musei, delle aree archeologiche, delle biblioteche e degli archivi di Stato, l'assumere, dal 1° dicembre 1999 fino al 30 giugno 2001, di un massimo di millecinquecento lavoratori a tempo determinato, rinnovando prioritariamente i contratti già in essere per l'anno 1999. L'articolo 2, tra l'altro, consente al Ministero dell'interno, nell'ambito di risorse già disponibili, di realizzare opere di completamento e di ristrutturazione di edifici già esistenti, oltre che di interventi di ordinaria manutenzione,

nonché di realizzare nuove opere per le forze di polizia. L'articolo 3, in relazione ai carichi di lavoro connessi alla maggiore richiesta di visti di ingresso per l'Italia, prevede la possibilità di assunzione, da parte delle ambasciate maggiormente coinvolte, di sedici unità, con contratto di diritto privato a tempo determinato. L'articolo 4 dispone la possibilità di derogare, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, ai limiti vigenti in materia di lavoro straordinario. L'articolo 5 autorizza l'Università di Roma Tor Vergata ad utilizzare i finanziamenti assegnati dalla legge 25 giugno 1985, n. 331, per l'edilizia universitaria, per realizzare all'interno del comprensorio universitario gli interventi finalizzati a consentire lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilarie dell'anno 2000. L'articolo 6 consente la concreta attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevedeva il servizio sostitutivo di leva, ma che risultava fino ad oggi inattuato, soddisfacendo così le maggiori esigenze in materia di vigilanza urbana, di vigilanza dei musei e delle aree protette. Con l'articolo 7 si prevede la sospensione dell'esecuzione degli sfratti per gli immobili adibiti ad alcune specifiche attività commerciali, situati nel centro storico del comune di Roma. L'articolo 8 ridefinisce le procedure di definanziamento previste dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. L'articolo 10 prevede l'adeguamento del contributo previsto a favore della città di Roma, per gli oneri connessi alla qualità di capitale della Repubblica, dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280. L'articolo 11 contempla misure più incisive per i casi di abusivismo commerciale. Con l'articolo 12, vengono aumentate temporaneamente, nel comune di Roma, le sanzioni concernenti le affissioni abusive prevedendo altresì specifiche responsabilità per gli operatori, per il committente e per coloro che traggono vantaggio dalle affissioni stesse. Le disposizioni di cui all'articolo 13 in-

troducono aumenti delle sanzioni per talune infrazioni compiute dagli autobus turistici che potrebbero pregiudicare gravemente i flussi circolatori veicolari, al fine di garantire miglioramenti della viabilità cittadina nel comune di Roma. L'articolo 14 detta alcune disposizioni per il servizio sanitario nazionale, soprattutto per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale.

Il relatore osserva che dall'esame compiuto emerge come, pur avendo un obiettivo comune, le misure appaiano tra loro assai eterogenee. Certamente sarà necessario rivolgere una particolare attenzione ad alcune questioni assai complesse, come in tema di blocco degli sfratti nel centro storico. Al riguardo, si è proposto di estendere il blocco anche agli esercizi alberghieri e alle strutture di accoglienza. Un'altra proposta interessante, sottoposta al vaglio della Commissione di merito, concerne la possibile integrazione, per finalità di sicurezza, tra le forze dell'ordine e i servizi di vigilanza privata.

In conclusione, il relatore, per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN) esprime una valutazione che è solo in parte positiva, sussistendo a suo avviso diverse disposizioni che suscitano perplessità. Ad esempio nell'articolo 1 si prevede l'assunzione di millecinquecento dipendenti a tempo determinato, per i quali si prospetta una difficile situazione di precarietà lavorativa. Con riferimento all'articolo 6, richiamandosi anche ad un recente dibattito svoltosi in Senato, egli dubita che vi sia un esubero di militari di leva, che possano quindi essere destinati al servizio sostitutivo per compiti specificamente connessi all'evento giubilare. Quanto all'inasprimento delle misure sanzionatorie in materia di affissioni abusive e violazioni del codice della strada, egli afferma di non comprenderne il carattere di temporaneità.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), dopo aver sottolineato che il provvedi-

mento contiene misure temporanee in ragione del carattere eccezionale delle situazioni cui deve fare fronte, segnala, per quanto attiene alle competenze della Commissione, un problema connesso all'ambito di applicazione degli inasprimenti di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 12, 4° comma, e dell'articolo 13, 3° comma. Tale ambito di applicazione infatti non appare chiaramente delineato, nelle citate disposizioni, sia perché il riferimento ai comuni «interessati dall'evento giubilare» non consente un'individuazione certa dei comuni medesimi, sia perché si investe il sindaco di tali comuni di una discrezionalità — che appare invero eccessiva — in ordine all'applicabilità o meno degli inasprimenti stessi. Quanto all'osservazione del senatore Turini riferita all'articolo 6, egli precisa che al servizio sostitutivo di leva si ricorrerebbe per quei giovani idonei al servizio militare che di fatto non vengono chiamati a prestare il servizio medesimo perché in eccesso rispetto alle esigenze, annualmente determinate, delle forze armate.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, sulla base del dibattito svoltosi, propone conclusivamente che la Commissione esprima parere favorevole, con due osservazioni: la prima, riferita all'articolo 6, intesa a verificare la concreta attuabilità della disposizione medesima; l'altra, riferita agli articoli 12, 4° comma, e 13, 3° comma, intesa a sottolineare l'opportunità — per esigenze di certezza giuridica — di una riformulazione di tali disposizioni che ne definisca meglio l'ambito applicativo.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE. — Interviene il professor Giorgio Macciotta, Sottosegretario

di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse.

Audizione del professor Giorgio Macciotta, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati — Svolgimento e conclusione).

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Introduce quindi brevemente i temi dell'audizione.

Giorgio MACCIOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*, svolge un'ampia relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono domande il Presidente Mario PEPE e i senatori Renzo GUBERT (Misto-il Centro), Vittorio PAROLA (DS) e Giuseppe TURINI (AN).

Risponde ai quesiti posti Giorgio MACCIOTTA.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia quindi il professor Macciotta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B. Il resoconto stenografico dell'audizione sarà pubblicato in un fascicolo a parte.